

# La maternità facoltativa o congedo parentale

La maternità facoltativa, o più correttamente congedo parentale, è la possibilità di astenersi dal lavoro, per periodi di tempo determinati e con decurtazione della retribuzione, che il nostro ordinamento riconosce alle lavoratrici e ai lavoratori dipendenti in occasione della nascita di un bambino e dopo che si sia concluso il periodo di 5 mesi di maternità obbligatoria.

## La maternità facoltativa del padre

La maternità facoltativa, come accennato e nonostante la denominazione generalmente utilizzata per riferirsi, non è una prerogativa delle madri. Di essa, infatti, può beneficiare anche il **padre lavoratore** dipendente del bambino, nei limiti di durata che vedremo e **anche durante il periodo di astensione obbligatoria della madre**.

## Durata della maternità facoltativa

Del congedo parentale, i genitori possono beneficiare **anche contemporaneamente entro i primi 12 anni di vita del bambino**, per periodi di tempo massimi prestabiliti.

In particolare, la **durata complessiva della maternità facoltativa per la mamma e il papà è di 10 mesi, che possono essere aumentati a 11** nel caso in cui il papà ne usufruisca per almeno 3 mesi, continuativi o frazionati.

- Nel rispetto di tale limite massimo, **la lavoratrice dipendente può astenersi dal lavoro per massimo 6 mesi, mentre il lavoratore per massimo 6 mesi elevabili a 7.**
- **Il genitore solo, invece, può beneficiare del congedo per massimo 10 mesi.**
- Con le stesse modalità previste per i genitori naturali, il congedo parentale spetta anche ai genitori adottivi o affidatari entro i primi dodici anni dall'ingresso del figlio in famiglia ma non oltre il compimento della maggiore età dello stesso.

## Maternità facoltativa: quanto spetta ai genitori?

Durante la maternità facoltativa, i genitori non godono della piena retribuzione ma hanno diritto a un'indennità per congedo parentale che è

- **Sino a 6 anni di età del bambino** del 30% della retribuzione media giornaliera del mese precedente l'inizio del periodo e per un periodo massimo complessivo tra mamma e papà di 6 mesi.
- **Dai 6 agli 8 anni**, invece, la predetta indennità spetta solo nel caso in cui il reddito individuale del genitore che ne faccia richiesta sia inferiore a 2,5 volte l'importo annuo del trattamento minimo di pensione e purché i



UILM Informa UILM



genitori non abbiano fruito dell'indennità nei primi 6 anni o per la parte non fruita anche eccedente il periodo massimo complessivo di 6 mesi.

- Infine, **dagli 8 ai 12 anni** del figlio il congedo non è indennizzato.

Lo stesso vale per i genitori adottivi e affidatari, sempre calcolando come termine iniziale il periodo di ingresso del piccolo in famiglia.

### **Maternità facoltativa e ferie**

Va a questo punto precisato che, in forza di quanto previsto dall'articolo 34, comma 5, del Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità (d.lgs. n. 151/2001), i periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianità di servizio ma restano **esclusi gli effetti relativi alle ferie, alla tredicesima o alla gratifica natalizia**.

Tradotto in altri termini: le ferie non maturano (così come neanche la tredicesima o la gratifica natalizia).

### **Maternità facoltativa a ore**

A partire dall'entrata in vigore della legge numero 228/2012, è possibile **fruire del congedo parentale anche ad ore**, ma l'individuazione delle concrete modalità con le quali ciò può avvenire è stata in un primo momento demandata esclusivamente alla contrattazione collettiva di settore.

Con il decreto legislativo numero 80/2015, però, si è precisato che in assenza di contrattazione collettiva, anche aziendale, i genitori possono fruire del congedo parentale su base oraria in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale.

### **Trasformazione del rapporto di lavoro in part-time**

Infine, a seguito dell'emanazione del decreto legislativo numero 81/2015, il lavoratore, per una sola volta, può chiedere in luogo del congedo parentale o in sostituzione dello stesso la **trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale**, ma con una riduzione d'orario non superiore al 50 per cento.

**Per ulteriori informazioni  
rivolgti al Patronato**



**WILM Informa WILM**

